

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016: DATA BREACH

In tema di sicurezza viene dato particolare risalto all'obbligo di notifica in caso di violazione dei dati (data breach). L'obbligo di notifica deriva dal Art. 5 del GDPR che impone di usare misure tecniche e organizzative adeguate in modo da assicurare un livello di sicurezza appropriato dei dati personali.

Con il Nuovo Regolamento Europeo nel caso di violazione del trattamento dei dati bisogna dunque effettuare una segnalazione al Garante entro 72 ore dall'evento ed il mancato rispetto di quest'obbligo comporta sanzioni penali.

Il titolare del trattamento notifica la violazione **all'autorità di controllo** competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, **entro 72 ore** dal momento in cui ne è venuto a **conoscenza a meno che sia improbabile** che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Quando la violazione è suscettibile di presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento **comunica la violazione all'interessato** senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato NON è richiesta se il titolare:

- a) **ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate** di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, **quali la cifratura**;
- b) ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati.